

MOREA
(sede legale)
Via P.Mattarella, 20
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.3195
0732.24343



MOREA VIVARELLI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FABRIANO

 Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA 

TURISTICO ECONOMICO TECNICO AGRARIO ENOTECNICO



VIVARELLI
Via Cappuccini, 5
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.3373-3573
Tel. 0732.250842
Azienda Agraria
P.I. 02036020424
Convitto Annesso

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(delibera del Consiglio di Istituto n. 72/2025 del 17 novembre 2025, modificato ai sensi del DPR 134/2025)

Disposizioni Generali

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il presente Regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007), individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento. Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (DPR 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento.

Il Regolamento tiene altresì conto della Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025, relativa all'uso dei dispositivi elettronici nelle scuole del II° ciclo.

Il presente Regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Nel caso in cui il comportamento degli studenti presenti infrazioni disciplinari, la relativa sanzione, coerentemente con lo Statuto degli Studenti (art. 4, commi 2 e 5, D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni previste dal DPR 21/11/2007, n. 235) e con le finalità formative della istituzione scolastica, deve essere ispirata a scopi educativi e deve rappresentare un'occasione per rinsaldare il senso di responsabilità.

Ogni provvedimento disciplinare, inoltre, deve tendere alla riparazione del danno, se si tratta di lesioni al patrimonio scolastico, e soprattutto al ripristino di relazioni corrette e fruttuose all'interno della Comunità Educatrice.

Il Consiglio di Classe, nell'assegnazione della valutazione del comportamento, tiene conto dei provvedimenti disciplinari a cui è stato eventualmente sottoposto lo studente.

Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 - I doveri

Gli studenti hanno il dovere di rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni; assolvere gli impegni di studio; portare rispetto verso il capo d'Istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti; assumere comportamenti che non turbino l'ordine scolastico; rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola; osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza.

Art. 3 - Principi e finalità

La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'Interno dell'Istituto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

Art. 4 Organi competenti ad irrogare sanzioni e provvedimenti disciplinari

Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari: a)

il singolo Docente;

b) il Dirigente scolastico o un suo delegato;

c) il Consiglio di Classe;

d) il Consiglio di Istituto.

Per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto, è istituito l'Organo Interno di Garanzia.

Art. 4 bis Provvedimenti di competenza del Docente

Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, sia nel corso della propria lezione, sia in altri momenti della giornata, il docente provvede, secondo la gravità del fatto e a sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente, oppure ad annotare sul registro di Classe il richiamo. Non è ammesso l'allontanamento degli studenti dalla Classe. Il docente ha diritto e dovere di intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti.

Art. 4 ter Provvedimenti di competenza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono procedere con richiami verbali e ammonizioni scritte.

Art. 4 quater Provvedimenti di competenza del Consiglio di Classe

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, a seguito di avvio di procedimento disciplinare il Consiglio di Classe è convocato con la presenza di tutti i docenti, dei rappresentanti degli alunni, dei genitori eletti e, se disponibile ad intervenire, dell'alunno coinvolto accompagnato dagli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenni. L'alunno maggiorenne partecipa personalmente o, nel caso in cui lo desideri, accompagnato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il genitore e/o l'alunno che siano direttamente coinvolti, qualora facciano parte del Consiglio stesso e/o siano membri dell'Organo Interno di Garanzia, devono astenersi dal partecipare alla riunione e alla deliberazione, salvo il tempo strettamente necessario all'eventuale relazione sul fatto da discutere ed eventualmente sanzionare.

Il Consiglio di Classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti provvedimenti:

a) **sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di 2 giorni:** *“Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo. (ex art. 8 bis del DPR 249/98 così come modificato dal DPR 134/25)*

b) **sospensione delle lezioni da 3 giorni fino a un massimo di 15 giorni:** *“Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.....omissis.....Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. (ex.art.8 ter del DPR 249/98 così come modificato dal DPR 134/25)*

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter,....omissis.... le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. (ex. art. 8 quater del DPR 249/98 così come modificato dal DPR 134/25)

c) **deferimento dello studente al Consiglio di Istituto** solo in caso di infrazioni di particolare gravità, o quando siano stati commessi atti che violano la dignità della persona umana e ove vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, tali da prevedere **periodi di sospensione da 16 giorni e superiore**. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe e dal Consiglio di Istituto, entro 15 gg, è ammesso ricorso all'Organo Interno di Garanzia.

Art. 4 quinquies Provvedimenti di competenza del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti:

a) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;

b) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso all'Organo Interno di Garanzia. Per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente su richiesta del Dirigente scolastico, o in sua assenza, del collaboratore delegato vicario, con procedura d'urgenza. Alla riunione sono convocati oltre ai membri, compresi gli studenti, del Consiglio di Istituto:

a) lo studente che ha commesso l'infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a sua difesa. Se si tratta di alunno minorenni sarà accompagnato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

b) il coordinatore del Consiglio di Classe che ha richiesto il provvedimento.

Il genitore e/o l'alunno che siano direttamente coinvolti, qualora facciano parte del Consiglio stesso e/o siano membri dell'Organo Interno di Garanzia, devono astenersi dal partecipare alla riunione e alla deliberazione, salvo il tempo strettamente necessario all'eventuale relazione sul fatto da discutere ed eventualmente sanzionare.

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono immediatamente notificate all'interessato e alla famiglia.

L'eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo la comunicazione alla famiglia che potrà essere effettuata mediante e-mail.

L'art. 8 sexies del DPR 249/98, modificato dal DPR 134/25, statuisce al riguardo che *“Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.”* e, all.art.9, che *“L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.”*

Art. 5 - Procedimenti disciplinari

Il provvedimento disciplinare è eventualmente irrogato a seguito di una procedura amministrativa che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi, il docente procede con il richiamo verbale, privato o in Classe, o l'ammonizione scritta sul libretto personale/diario o sul registro; il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto. In questo caso non viene data comunicazione preventiva(1) di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di Classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola, il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non si tratta di docente della Classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di Classe e/o con comunicazione al Dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto; il Dirigente scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento. Il Dirigente scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale Organo.

L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità educante fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno, il Dirigente Scolastico, su indicazione del Consiglio di Classe e contestualmente al provvedimento, concorda con la famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione della sua ripresa della frequenza delle lezioni nella scuola identifica il/i docente/i di reinserimento didattico.

Qualora, nell'ambito dei procedimenti/provvedimenti disciplinari adottati, venga arrecato danno al patrimonio della scuola (locali, arredi, suppellettili, strumenti di laboratorio, patrimonio agrario/fondario e zootecnico, etc), le eventuali responsabilità e le azioni risarcitorie a carico degli studenti, e, qualora minorenni, dei genitori, verranno individuate in appositi decreti del dirigente scolastico.

Le sanzioni saranno tenute presenti al momento dell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio.

Nessuna infrazione alle norme del Regolamento di Istituto può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame saranno adottate dalle commissioni d'esame e saranno applicabili anche ai candidati esterni.

(1) Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Art.5 bis - Norme in materia di uso del telefono cellulare e altri dispositivi di riproduzione musica e immagini.

Visto che l'uso del telefono cellulare a scuola, anche in considerazione del fatto che i moderni telefoni cellulari sono provvisti di strumentazione per foto e video filmati, può comportare gravi violazioni della privacy oltre che in generale a distrazione e scarsa attenzione alle lezioni, si declinano le seguenti norme comportamentali e disciplinari:

a) E' fatto divieto agli allievi di tenere acceso il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici di riproduzione di musica o filmati, quando non necessari per l'attività didattica e comunque senza autorizzazione del docente.

b) E' fatto divieto a qualsiasi persona senza la necessaria autorizzazione di effettuare foto o filmati a scuola.

c) Gli allievi che venissero scoperti durante l'attività didattica di qualsiasi fattispecie con il telefonino acceso sono invitati a spegnerlo. Se il comportamento scorretto viene reiterato, lo strumento viene requisito allo studente e recapitato al Dirigente o ad un suo Collaboratore, dopo aver restituito la scheda sim all'allievo. La riconsegna sarà a cura della DS o dei Collaboratori.

d) Il Dirigente, in caso di violazione grave della privacy (diffusione di filmati in rete internet o a mezzo stampa) procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dei colpevoli.

Per quanto riguarda l'uso del cellulare da parte dei dipendenti valgono gli atti normativi emanati in materia dal MIUR e le disposizioni emanate dal Dirigente. I genitori che non concordano con questa modalità si assicureranno che il proprio figlio lasci il dispositivo a casa.

Art. 6 - Riepilogo delle tipologie sanzionatorie

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra esposti, l'Organo competente potrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni, secondo quanto indicato all'art.4 quater:

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE
<p>a) Negligenza nel rispetto dei doveri scolastici (mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificate).</p> <p>b) Comportamento che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica.</p> <p>c) Comportamento maleducato, scorretto.</p> <p>d) Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza. e) Accesso alle Aule Speciali, Laboratori, Sala Insegnanti, Palestra senza autorizzazione.</p> <p>f) Uso di espressioni ineducate ed aggressive.</p> <p>g) Uso improprio del cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica.</p>	<p>Richiamo verbale, Nota disciplinare e/o Ammonizione scritta considerando la gravità del comportamento</p>	<p>Docente, Collaboratore del Dirigente, o Coordinatore del Consiglio di Classe, Dirigente</p>
<p>h) Comportamenti recidivi delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g).</p>	<p>Sospensione da 1 a 2 giorni</p>	<p>Consiglio di Classe</p>
<p>i) Offese verbali contro studenti, docenti, personale ATA.</p> <p>j) Danneggiamento di qualsiasi locale, arredo o bene della scuola.</p> <p>j bis) Danneggiamento e/o mancata segnalazione di problematiche nei confronti del patrimonio botanico e zootecnico, nonché manomissione di strutture e dei dispositivi di sicurezza delle dotazioni tecniche dell'Azienda agraria (ad esempio spaventare gli animali, compromettere la funzionalità di un trattore, giocare all'interno di piantagioni, ecc.).</p> <p>k) Molestie operate ai danni di uno o più studenti.</p> <p>l) Denigrazioni e/o comportamenti discriminatori a danno di uno o più studenti.</p> <p>m) Violazione del divieto di fumo.</p> <p>n) Uso di sostanze stupefacenti.</p> <p>o) Comportamenti gravemente lesivi della sicurezza e dell'incolumità delle persone e/o degli animali di proprietà dell'Azienda agraria, anche durante le attività scolastiche e di formazione scuola lavoro.</p>	<p>Sospensione da 3 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di Classe</p>

<p>p) Comportamenti che violino la dignità ed il rispetto della persona umana e per cui vi sia pericolo per la incolumità della persona.</p> <p>q) Danni procurati al patrimonio zootecnico dell'Azienda agraria che implicino l'obbligatorietà dell'azione penale.</p> <p>r) Comportamenti che implicino l'obbligatorietà dell'azione penale (spaccio stupefacenti, violenza di genere, furti, reati legati al cyberbullismo ecc.) e che violino la dignità e il rispetto della persona umana e per cui vi sia pericolo per l'incolumità di persone e/o del patrimonio zootecnico dell'Azienda agraria, anche durante le attività di formazione scuola-lavoro.</p>	<p>Sospensione da 16 giorni fino a termine lezioni</p> <p>Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
---	---	------------------------------

Art. 6 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.

L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente scolastico per la comunicazione all'interessato.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di Garanzia regionale.

Art. 7 - Organi di Garanzia

Esistono un Organo di Garanzia Interno all'Istituto e un Organo di Garanzia Regionale. L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto è formato da:

- il Dirigente Scolastico
- un docente dell'Istituto designato dal Consiglio di Istituto;
- un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di Classe;
- un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di Classe.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.

L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.

Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Nella effettuazione delle votazioni, le eventuali astensioni saranno considerate come non partecipazione al voto e quindi saranno ininfluenti ai fini della rilevazione della maggioranza. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.

L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'Interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.

Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Organo di Garanzia regionale L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'Organo di Garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 8 - Procedimento per i ricorsi

L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.

Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.

L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento dell'Organo di Garanzia Interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

Art. 9 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a tutti gli studenti, ai docenti ed a chiunque ne farà richiesta.

Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dei Regolamenti di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto Educativo di Corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.

Il presente Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità sono stati approvati dal Consiglio di Istituto con le delibere n. 72/25 e 76/25 del 17 novembre 2025. Possono essere modificati dal medesimo Consiglio di Istituto ad ogni seduta utile sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal dirigente scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

Alla dirigenza, al personale docente e non docente, agli alunni, ai genitori è fatto obbligo di assicurarne l'osservanza.